

## INFORMATIVA PER I LAVORATORI

A decorrere dal 15 ottobre 2021, tutti i lavoratori del settore privato **per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti a possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità** (art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 127/2021).

In particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 1/2022, per i lavoratori over 50, sino al 15 giugno 2022, sarà necessario possedere il c.d. green pass rafforzato o super green pass, che viene rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione dal covid.

Per i lavoratori under 50, sino al 31 marzo 2022, sarà necessario possedere il c.d. green pass base, che viene rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere esibita al datore di lavoro ovvero ad altro soggetto incaricato, in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro o il soggetto incaricato non hanno modalità alternative per il controllo (non è consentito ad esempio il controllo attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

In alternativa, i dipendenti possono consegnare volontariamente al datore di lavoro la propria certificazione vaccinale valida al fine di evitare controlli massivi per l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente i soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass. In particolare, se il lavoratore:

- comunica, prima di presentarsi al lavoro, di non avere il green pass (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi);
- si presenta senza green pass valido all'ingresso del luogo di lavoro;

viene considerato **"assente ingiustificato"** (per quel giorno e per i giorni indicati nell'eventuale comunicazione) **e non viene retribuito**. In questi casi, il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, ma ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

Se il controllo avviene dopo l'ingresso del lavoratore, quindi, all'interno del luogo di lavoro, se il lavoratore non è in possesso e non esibisce un green pass valido, verrà allontanato dal luogo di lavoro e **la giornata sarà considerata come "assenza ingiustificata" e non retribuita, sarà soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Prefetto (da 600,00 euro a 1.500,00 euro) e il datore di lavoro potrà avviare un procedimento disciplinare a suo carico.**

Ai fini dell'accesso e della permanenza presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche (disponibile in allegato/pubblicato sulla bacheca/intranet). Vi invitiamo a prenderne visione e ad attenervi alle indicazioni in essa contenute.

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda. Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività produttive, quindi, invitiamo tutti i lavoratori a comunicare settimanalmente al proprio responsabile tramite e-mail (e salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) **eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass.**

La comunicazione pervenuta tempestivamente verrà considerata ai fini dell'organizzazione delle attività, in quanto **si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in possesso della certificazione verde COVID-19 necessaria**, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura per l'organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della prestazione lavorativa. L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.